

Norme & Tributi
Diritto dell'economia

Danno risarcibile se l'ipoteca iscritta ha un valore eccessivo

Crediti

La Cassazione cambia rotta e riconosce la responsabilità dell'istituto di credito

Il valore dei crediti aumentato di un terzo può essere il giusto parametro da utilizzare

Angelo Busani

È risarcibile il danno provocato dall'iscrizione di un'ipoteca giudiziale eccessiva rispetto al debito garantito. Lo ha deciso la Corte di Cassazione (ordinanza n. 39441 del 13 dicembre 2021) in un caso nel quale una banca aveva iscritto un'ipoteca su beni di valore di circa 30 milioni di euro a cautela di un credito di appena 100mila euro.

Con questa ordinanza la Corte ha quindi modificato l'orientamento consolidato negli anni che negava la responsabilità della banca per iscrizione eccessiva e consolidato il cambio di rotta anticipato, seppur con motivazioni diverse, nel 2016 (decisione n.6533).

Il nuovo orientamento

Nel caso esaminato dall'ordinanza 39441/2021 il debitore, adducendo che la banca si era resa autrice di un fatto illecito (l'iscrizione eccessiva) aveva richiesto il risarcimento del danno il quale, a suo giudizio, consisteva nel fatto che l'iscrizione aveva impedito la concessione di un finanziamento, aveva degradato il merito

creditizio del debitore e provocato «a cascata» l'iscrizione di ipoteche da parte di altre banche. Si sarebbe, quindi, trattato di un caso di affermazione di una responsabilità per fatto illecito (detta anche extracontrattuale o aquiliana) basata sull'articolo 2043 del Codice civile.

Nella fase di merito, la pretesa risarcitoria di questo debitore era stata rigettata, mentre in Cassazione non solo ha trovato terreno fertile, ma è stata l'occasione per una decisa svolta della giurisprudenza di legittimità. Infatti, la decisione 39441/2021 va in contrario senso alla sentenza 1077/1999, nella quale la responsabilità della banca per iscrizione eccessiva era stata negata; decisione poi identicamente reiterata in successive pronunce della Cassazione medesima (4968/2001, 10299/2007 e 16308/2007).

Una prima avvisaglia di mutato orientamento si era però già riscontrata nella decisione 6533/2016, nella quale era stata affermata la responsabilità della banca per iscrizione eccessiva, ma non sulla base dell'articolo 2043 del Codice civile, bensì dell'articolo 96 del Codice di procedura civile, il quale proclama la responsabilità del creditore che agisca «senza la normale prudenza» nel promuovere un provvedimento cautelare, nel trascrivere una domanda giudiziale e nell'iniziare un'esecuzione forzata.

Il parametro da utilizzare

Ora, alla luce di questo nuovo corso giurisprudenziale, si tratta quindi di capire quale sia il parametro cui il creditore debba riferirsi per non incorrere nel caso di una iscrizione sproporzionata. Da un lato, infatti, vi è da

considerare che la legge impone al debitore di rispondere delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro (articolo 2740 del codice civile) e che la norma prevista dall'articolo 2838 del Codice civile consente al creditore di stabilire l'ammontare dell'ipoteca, quando non sia determinato negli atti dal quale si origina il diritto di iscriverla.

D'altro canto, vi è da considerare, da un lato, il principio di prudenza e di continenza, di cui al predetto articolo 96 del codice di rito, nonché il disposto degli articoli 2875 e 2876 per i quali il debitore ha diritto alla riduzione dell'ipoteca se il suo valore eccede di un terzo il valore dei crediti a cautela dei quali l'ipoteca viene iscritta. Quindi, seguendo questo parametro del terzo non si incorre nel rischio di sentirsi chiamati in responsabilità per iscrizione eccessiva.

Il danno risarcibile

Quanto, infine, al profilo del danno risarcibile, la pronuncia 39441 facilita la strada al danneggiato: da un lato, viene ribadito il principio (affermato in Cassazione 29829/2018) che il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso, «alla stregua del criterio non già della certezza, bensì del "più probabile che non"»; e, d'altro lato, è sottolineato che il danno da perdita di chance ha una valutazione «necessariamente equitativa» (Cassazione 5641/2018), rimessa alla valutazione d'ufficio del giudice di merito, anche senza domanda di parte; il che esime evidentemente il danneggiato dal dover dare una rigorosa prova dell'accadimento del danno e della sua quantificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONTRAFFAZIONE GROSSOLANA
La Cassazione (sentenza n.11335 del 29 marzo 2022) ha ribadito che l'articolo 474 del Codice penale tutela non la libera determinazione dell'acquirente

ma l'affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi. Si tratta quindi di un reato di pericolo che richiede l'inganno e che scatta se la contraffazione è grossolana

La struttura

Il Tribunale unificato di Parigi è un tribunale unificato di primo grado con sede centrale a Parigi e almeno un distaccamento a Monaco di Baviera, diverse sedi locali e regionali, una corte d'appello con sede in Lussemburgo e un Arbitration

and Mediation Center con sedi a Lisbona e Lubiana.

La candidatura di Milano

A seguito di Brexit, le competenze della sede di Londra della Divisione centrale sono state spartite tra Parigi e Monaco, per il momento. Milano che ospiterà la sede locale italiana, ambisce a vedersi assegnata anche la sede della Divisione centrale.

Dai costi alle procedure: come funzionerà il Tribunale unico brevetti

Proprietà intellettuale

Nel lungo periodo transitorio si potrà scegliere fra il nuovo sistema e quello attuale

Federico Fusco

Salvo imprevisti e a condizione che la Germania completi la sua ratifica, ma ci sono pochi dubbi al riguardo, il Tribunale unificato dei brevetti inizierà ad operare entro la fine del 2022. Con l'entrata in vigore del Protocollo di applicazione provvisoria dell'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, l'Europa si è infatti avvicinata ad un sistema di protezione nuovo e più conveniente per le imprese (si veda anche il Sole24ore del 19 e del 21 febbraio).

Il periodo transitorio
Inizialmente, durante il cosiddetto

sunrise period di tre mesi prima che l'attività del Tribunale unificato abbia inizio e poi per un successivo periodo di sette anni - che potrà essere esteso per altri sette - i titolari dei brevetti europei "classici" potranno decidere di sottrarre i propri titoli alla giurisdizione esclusiva del nuovo tribunale, a condizione che i brevetti non siano già oggetto di procedimenti instaurati avanti il Tribunale unificato.

La competenza

A regime, il Tub avrà competenza giurisdizionale esclusiva per tutte le controversie in materia di validità e contraffazione non solo dei nuovi brevetti europei «ad effetto unitario» ma anche dei brevetti europei classici, costituiti da un fascio di bre-



NT+DIRITTO
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

I costi

Litigare davanti al Tribunale unificato costerà più che farlo davanti a un tribunale italiano, ma assai meno che affrontare un contenzioso multi-giurisdizionale con procedimenti pendenti contemporaneamente in tre o quattro Stati, come di solito accade con i brevetti europei "classici". Le tariffe dei procedimenti (le cosiddette *court fees*) saranno suddivise in *fixed fees*, comprese tra 3.000 e 20.000 euro, e in *value based fees* proporzionali al valore della causa per giudizi di valore superiore a 500.000 euro. Per le piccole imprese i costi saranno ridotti del 40%.

Le procedure

I giudizi seguiranno regole di procedura proprie, in buona parte improntate sul sistema tedesco e molto diverse da quelle a cui sono abituati gli operatori del diritto italiani, che si troveranno però a viaggiare su una macchina giudiziaria studiata con l'ambizione di portare a una sentenza di merito (di primo grado) entro un anno dall'instaurazione del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

FOCUS

Norme&Tributi
Tutti gli approfondimenti di cui hai bisogno.

DISABILITÀ E INCLUSIONE.

QUALI AGEVOLAZIONI CI SONO?

Gli esperti del Sole 24 Ore analizzano tutte le agevolazioni per i disabili. Dagli aiuti economici a sport e assunzioni, passando per casa, auto e fisco. In più viene preso in esame il ruolo del Terzo settore e delle imprese sociali, evidenziando regole e storie di casi virtuosi. Tutto questo e molto altro nel nuovo numero del Focus Norme e Tributi.

Focus
Norme&Tributi
DISABILITÀ E INCLUSIONE
COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Dagli aiuti economici a sport e assunzioni, passando per casa e auto e fisco il ruolo di Terzo settore e imprese sociali, con le regole e le storie di casi virtuosi

Tutti i supplementi sono a disposizione gratuitamente via web o app per gli abbonati al Sole 24 Ore digitale. Scopri le offerte di abbonamento su ilsole24ore.com/abbonamento.

IN EDICOLA VENERDÌ 8 APRILE CON IL SOLE 24 ORE A 0,50 €*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 0,50 €.